

Comunicazione del 16 marzo 2011 – Esternalizzazione delle attività di trattamento del contante

Dal 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la Decisione della Banca Centrale Europea 2010/14 ⁽¹⁾, che rende vincolanti per l'intero Eurosystem le regole del precedente "Quadro di riferimento" ⁽²⁾ e stabilisce le misure che le Banche Centrali Nazionali devono direttamente adottare, nel caso di difformità, nei confronti dei gestori del contante. Il periodo transitorio accordato agli operatori italiani per il recepimento del "Quadro di riferimento" ⁽³⁾ ha avuto termine il 31 dicembre u.s. .

La Decisione della BCE prevede gli obblighi, connessi con l'attività di ricircolo, ai quali sono tenuti i gestori professionali del contante, ivi incluse le società di servizi a cui il servizio sia eventualmente esternalizzato dalle banche. Tra essi rilevano l'utilizzo esclusivo, per lo svolgimento di detta attività, delle apparecchiature previamente testate da una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosystem, l'invio di dati periodici alle BCN sui flussi di banconote ricirkolate e la cooperazione con le BCN nell'attività di verifica in loco di queste ultime.

Per i profili di vigilanza connessi ai rischi legali e di reputazione cui gli intermediari sono esposti nelle attività di gestione del contante, la Banca d'Italia ha fornito nel 2007, in vigenza del "Quadro di riferimento non vincolante", specifiche indicazioni sulle cautele da osservare nell'esternalizzazione delle attività in questione ⁽⁴⁾. Le disposizioni prescrivono di porre particolare attenzione nella valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa dei soggetti incaricati e stabiliscono i requisiti minimi di forma e contenuto dei contratti di esternalizzazione, ivi compresi i controlli da effettuare sulla qualità dei servizi resi e sulle apparecchiature utilizzate.

In attesa della definizione del quadro normativo nazionale alla luce della citata Decisione BCE, si richiama l'attenzione delle banche sulla estrema delicatezza della materia e, in particolare, sui rischi operativi, legali e reputazionali alla stessa sottesi.

Si ribadisce la necessità che venga adottata ogni opportuna cautela nella gestione dei rapporti con i soggetti a cui viene affidato il trattamento del contante: ciò sia all'atto della scelta del contraente, che deve fondarsi sull'accertamento della sua piena affidabilità, della correttezza della gestione e dell'adeguatezza delle strutture e dei processi organizzativi, sia nell'esercizio di efficaci controlli successivi, da svolgere nel continuo per verificare l'ordinato e corretto svolgimento dell'attività, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Ciò posto, considerata anche la peculiarità del mercato nazionale, nel quale agisce un numero elevato di operatori di diseguali caratteristiche qualitative e dimensionali, le funzioni di controllo interno (*internal audit* e *compliance*) delle banche e dei gruppi bancari effettuano, ciascuna per i profili di competenza, una specifica valutazione delle procedure seguite per l'allacciamento e la gestione dei rapporti con le società di servizi nonché del complessivo assetto dei controlli sulle attività esternalizzate. I risultati delle analisi devono formare oggetto di valutazione da parte degli organi con funzioni di supervisione strategica e di controllo delle banche e delle società capogruppo ed essere tenuti a disposizione della vigilanza a distanza e ispettiva.

(1) Decisione BCE 2010/14 del 16 settembre 2010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* del 9 ottobre 2010.

(2) *Quadro di riferimento per l'individuazione dei biglietti falsi e per la selezione di quelli non più idonei all'uso da parte delle banche e degli altri gestori professionali che operano con il contante*, approvato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea nel dicembre 2004.

(3) Cfr. provvedimenti della Banca d'Italia del 29 novembre 2006 (G.U. n. 286 del 9.12.2006) e 5 febbraio 2007 (G. U. n. 41 del 19.2.2007).

(4) Provvedimento del Governatore in data 4 maggio 2007 (*Bollettino di Vigilanza* di maggio 2007 e G.U. n. 122 del 28.5.2007).